



Berna, 8° aprile 2024, aggiornato in data 1° settembre 2024 e **21 gennaio 2026**

---

## Codifica dei documenti e-dec

# Prova del documento di embargo codici Y824, L147 e Y825

---

**Dal 1° marzo, la prova dell'origine non russa dei fattori produttivi siderurgici o dei diamanti lavorati deve essere dichiarata nella dichiarazione doganale di importazione e-dec come «documento».**

Con l'adozione del 12° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia, è stata modificata l'ordinanza sulle misure in relazione alla situazione in Ucraina ([RS 946.231.176.72](#)). Le modifiche riguardano, tra l'altro, l'importazione di prodotti siderurgici e diamanti da Paesi terzi.

Dal 1° marzo 2024, le prove<sup>1</sup> in conformità con l'[articolo 14a paragrafo 4<sup>bis</sup>](#) e l'[articolo 14e paragrafo 8](#) devono essere indicate nella dichiarazione doganale di importazione e-dec quando le merci vengono immesse in libera pratica.

Dall'adozione del 14° pacchetto di sanzioni l'obbligo di fornire prove comprende anche i diamanti, ai sensi dell'articolo 14e paragrafo 3.

**Con l'adozione del 18° pacchetto di sanzioni si è aggiunto l'obbligo della prova per i prodotti petroliferi della voce di tariffa 2710 da Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 12a<sup>bis</sup>. Dal 1° gennaio 2026 e-dec esige anche l'indicazione di questa prova.**

### Prodotti in ferro e acciaio

In caso di importazione diretta o di trasporto da un Paese terzo, al momento dell'immissione in libera pratica di prodotti siderurgici in conformità all'[allegato 17](#), che sono stati lavorati in un Paese terzo, **deve essere disponibile una prova, indicata come documento (codice documento Y824) nella sezione «Documenti» della dichiarazione doganale di importazione**. Se il codice del documento non viene dichiarato, il sistema informatico e-dec rifiuta la dichiarazione e visualizza il seguente messaggio di errore:

*Per questa spedizione è necessaria la prova del Paese di origine dei pre-prodotti siderurgici (Y824).*

### Diamanti

Per ogni importazione di diamanti in conformità all'[allegato 27a numeri 1 e 2](#), che sono stati lavorati in un Paese terzo, al momento dell'immissione in libera pratica **deve essere disponi-**

---

<sup>1</sup> L'interpretazione delle sanzioni elenca i documenti di prova appropriati: [FAQ - Sanzioni contro la Russia \(admin.ch\)](#)

**bile una prova indicata come documento (codice documento L147) nella sezione «Documenti» della dichiarazione doganale di importazione.** Se il codice del documento non viene dichiarato, e-dec rifiuta la dichiarazione e visualizza il seguente messaggio di errore:

*Per questa spedizione è richiesta la prova del Paese di origine dei diamanti (L147).*

*Non è richiesta alcuna prova per i diamanti di peso inferiore a 0,5 carati o 0,1 grammi per diamante. Il codice del documento L147 deve comunque essere indicato e completato con la dicitura «senza prova, meno di 0,5 carati o 0,1 grammi».*

### **Prodotti petroliferi della voce di tariffa 2710**

Per l'importazione di prodotti petroliferi della voce di tariffa 2710 da Paesi diversi da Stati appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman **deve essere disponibile una prova, che deve essere riportata nella dichiarazione doganale d'importazione come documento (codice documento Y824) nella rubrica «Documenti».** Se il codice documento non è indicato, il sistema informatico e-dec rifiuta la dichiarazione e indica il seguente messaggio di errore:

*Per questa spedizione è richiesta la prova del Paese di origine dell'olio greggio (Y825).*

Contatto: Service Desk UDSC [Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC \(admin.ch\)](#)